



CODICE DI CONDOTTA E SISTEMA DI GRADIMENTO U.S. CREMONESE S.p.A.

Il presente Programma per adesione viene redatto ed adottato dalla U.S. CREMONESE S.p.A, nel rispetto del comma 10 dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C (come modificato dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 15 del 7 marzo 2018), visto anche il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche del 4 agosto 2017, e applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- *octies*, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, al fine di disciplinare i rapporti tra la Società Sportiva, nella qualità di organizzatrice di eventi sportivi, e tutti i fruitori degli eventi stessi.

Premesse

Il Codice di Condotta della U.S. CREMONESE S.p.A. (“Codice di Condotta”) riassume i principi etici e di comportamento cui si riconosce valore fondamentale e che i tifosi grigiorossi e, in generale, tutti coloro che accedono alle manifestazioni sportive organizzate dalla U.S. CREMONESE S.p.A. (anche la “Società” o il “Club”) sono tenuti ad accettare e rispettare;

Uno degli strumenti previsti dal Protocollo di cui sopra per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle Società in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l'introduzione del c.d. “SISTEMA DI GRADIMENTO”. Con tale strumento le Società si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi inclusi famiglie con bambini.

Il SISTEMA DI GRADIMENTO rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “Codice di Condotta” della Società

Il Tifoso e/o il fruitore/spettatore deve partecipare all'evento sportivo portando con sé gli stessi valori del *fair play* che i calciatori portano in campo. Un tifoso corretto sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria sul campo; un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tenendo, altresì, comportamenti che non arrecano penalizzazioni amministrative per il proprio Club;

U.S. CREMONESE S.p.A., in qualità di titolare dell'impianto sportivo Stadio “Giovanni Zini”, si impegna al mantenimento delle condizioni di sicurezza e garantire la sicurezza del pubblico (art.19 del DM 18 marzo 1996);

U.S. CREMONESE S.p.A., in qualità di organizzatore di competizioni calcistiche, si impegna a predisporre un adeguato servizio di personale dedicato all'accoglienza del pubblico (stewards) e di tutte le attività di safety connesse alla gestione della competizione stessa (DM 13 agosto 2019);

U.S. CREMONESE S.p.A., attraverso il Codice di Condotta, che si integra con il Regolamento d'uso dello Stadio "G. Zini" ("Regolamento Stadio"), consultabile al link <https://uscremonese.it/regolamenti-e-termini-e-condizioni/> intende condividere con i propri tifosi e con tutti i partecipanti, inclusi i sostenitori delle squadre avversarie (di seguito, complessivamente, i "Destinatari"), le misure e le iniziative che saranno intraprese dalla Società nei confronti di chiunque dovesse violare le previsioni del presente Codice di Condotta o dovesse tenere comportamenti che, comunque, possano ledere l'immagine e/o la reputazione del Club

U.S. CREMONESE S.p.A., in qualità di società organizzatrice di competizioni calcistiche, è responsabile dell'emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli d'accesso (DM 6 giugno 2005);

U.S. CREMONESE S.p.A., in qualità di società titolare dell'impianto sportivo, è responsabile della predisposizione, gestione di un adeguato sistema di Videosorveglianza (DM 6 giugno 2005);

U.S. CREMONESE S.p.A., in qualità di società organizzatrice di competizioni calcistiche, deve garantire sia un adeguato Servizio Sanitario e predisporre un Piano Sanitario condiviso con il 118, sia un adeguato Servizio Antincendio tramite il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o personale adeguatamente formato (Art. 8 comma 1 del D.M. 22/02/96 N. 261);

L'acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite della U.S. CREMONESE S.p.A. (di seguito, complessivamente, "Titoli di Accesso"), nonché l'emissione della Tessera del Tifoso /Supporter Card o, comunque, l'accesso all'impianto sportivo presso cui si svolgono le competizioni del Club, sono subordinati all'accettazione del Codice di Condotta e del Regolamento d'uso dello Stadio *pro tempore* vigenti.

Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegnano a garantirne la divulgazione ai Destinatari, anche mediante la pubblicazione del medesimo sul sito internet www.uscremonese.it

Definizioni

Società Sportiva: si intende la società U.S. CREMONESE S.p.A. nella qualità di società di volta in volta "*Titolare dell'impianto sportivo*", "*Società organizzatrice dell'evento sportivo*", "*Società utilizzatrice dell'impianto Sportivo*" e "*Organizzatore di competizioni calcistiche*".

Stadio/Centro Sportivo/Impianti: si intendono tutte le aree di pertinenza dello Stadio "G. Zini" nella disponibilità ed in uso alla Società Sportiva, comprese le aree riservate esterne (ove presenti) temporaneamente annesse, ovvero il Centro sportivo "Giovanni Arvedi" ove la Società svolge allenamenti ed in generale tutte le

Strutture sportive laddove organizza incontri amichevoli con altre squadre.

Carta di Fidelizzazione (*Tessera del Tifoso; TdT; Supporter Card; Crema Card*); supporto emesso con apposito "sistema" (come da programma TdT) utilizzabile per caricare titoli smaterializzati come abbonamenti, biglietti e necessaria in caso di "limitazioni" introdotte dalle autorità di controllo per acquisto titoli d'ingresso e partecipazione a trasferte;

Titolo di accesso: biglietto, biglietto di servizio, abbonamento, abbonamento di servizio o abbonamento corporate stampato su supporto "dedicato" o tramite sistema "print at home" e/o smaterializzato su Carta di Fidelizzazione;

Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l'evento sportivo, nonché il possessore della Carta di Fidelizzazione

Fruitore/Spettatore: acquirente occasionale o generico non avente una connotazione di Tifoso come sopra descritta

Lavoratore: persona che presta un'attività lavorativa specifica in occasione dell'evento sportivo a titolo esemplificativo ma non esaustivo Tecnici TV, Allestitori, Servizi vari;

Gradimento: valutazione che la Società Sportiva effettua nei confronti dei tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori, in ottemperanza all'Art. 10 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C e al Protocollo del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017, che consente azioni inibitorie e interdittive da attivare nell'interesse della Società Sportiva e a tutela della pubblica incolumità in genere. Attività che può comportare un recesso unilaterale della Società Sportiva dall'accordo/progetto in adesione (dispositivo del art.1373 c.c.)

Autotutela: tutte le attività e i modelli organizzativi che la Società Sportiva pone in essere per l'organizzazione e la gestione dell'evento per tutelare i propri interessi e quella di tutti i tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori.

CODICE DI CONDOTTA

Tutti i fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori (di seguito per brevità "destinatari") che accedono a qualsiasi titolo negli impianti sportivi si impegnano a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del Regolamento d'uso dello Stadio "G. Zini" e del presente Codice di Condotta. Questi documenti sono reperibile sul sito internet ufficiale della società sportiva U.S. CREMONESE S.p.A. (www.uscremonese.it) e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso dello Stadio "G. Zini". Altresì su tutti i titoli d'accesso all'evento sportivo sarà riportata la dicitura di accettazione, incondizionata, per adesione del Regolamento d'uso e del Codice di Condotta".

I comportamenti sottoelencati devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, oltre che secondo le previsioni di cui al successivo SISTEMA DI GRADIMENTO:

A. Rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione

La U.S. CREMONESE ripudia qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché ogni forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse, a titolo esemplificativo, quelle per motivi di sesso, razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, orientamento sessuale, stato di salute, religione, opinioni politiche.

A tal proposito, è vietato:

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; sono altresì vietati comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi.
- Fare cori e utilizzare espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo.
- Fare cori e utilizzare espressioni che costituiscano offesa o insulto, anche in forma indiretta.
- Introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto.

- Usare qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio e delle Forze dell'Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.

B. Fair Play

La U.S. CREMONESE riconosce come fondamentali i principi del Fair Play nello svolgimento dell'attività sportiva. Pertanto, i Destinatari devono astenersi dal tenere condotte contrastanti con lo spirito di lealtà sportiva, essendo vietato:

- compiere atti diretti o potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni (ad esempio, invasioni di campo).
- Offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati del Club o di altre società, al fine di alterare il risultato di una gara.
- Indurre (anche con violenza o minaccia) dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara.
- Richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati del Club o di altre società per l'ottenimento di indebiti benefici.

C. Correttezza e probità

La Società incoraggia i tifosi a manifestare il proprio sostegno al Club, nel rispetto della normativa relativa agli striscioni e alle coreografie (consultabile sul sito www.uscremonese.it).

In considerazione delle prioritarie esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive in un clima sereno e di tutelare l'immagine e la reputazione del Club, ai Destinatari è vietato:

- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga prima, durante e dopo il termine dell'incontro senza giustificato motivo.
- Arrampicarsi sulle strutture degli impianti, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo.
- Danneggiare, deteriorare, sporcare, imbrattare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi degli impianti utilizzati dalla Società
- Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale imbrattante e sostanze stupefacenti.
- Introdurre o detenere materiale infiammabile, materiale esplosivo, materiale pirotecnico, fumogeni, bengala, fuochi artificiali o petardi.
- Introdurre armi da fuoco, o coltelli o altri oggetti da taglio e qualsiasi strumento atto ad offendere.
- Introdurre bagagli ingombranti, ombrelli con la punta, pietre, biglie, bottiglie o contenitori di vetro o alluminio, ed ogni altro oggetto che possa arrecare danno se lanciato. È vietata agli spettatori l'introduzione di bottigliette in PET di qualsiasi dimensione, anche se prive di tappo. Le bevande dovranno essere travasate all'interno di bicchieri di carta o plastica prima dell'ingresso.
- Introdurre sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser).
- Introdurre nelle aree degli spalti passeggeri, seggiolini o attrezzature che potrebbero occupare spazi non specificatamente adibiti o compromettere l'esodo degli spettatori.
- Introdurre fotocamere dotate di obiettivo tipo reflex e binocoli di grandi e medie dimensioni; non è inoltre consentito (eccetto alle persone autorizzate) di utilizzare attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video, e informazioni o dati inerenti l'evento che si terrà all'interno della Stadio "G. Zini". Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, alla Società.
- Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore.

- Svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata.
- Occupare all'interno dello Stadio "G. Zini" un posto diverso da quello assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.
- Esporre cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni che ostacolano la visibilità ad altri tifosi e che non siano stati esplicitamente autorizzati dal G.O.S.
- Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società.
- Accedere e trattenersi all'interno degli impianti sportivi sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ubriachezza alcolica.
- Introdurre all'interno degli impianti sportivi animali di ogni tipo e specie.

D. Titoli di Accesso

I Destinatari sono tenuti ad adeguarsi alle misure di sicurezza e di controllo disposte dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico e, a tal fine, devono rispettare la figura dello steward presente nell'impianto sportivo e seguirne le indicazioni e/o richieste sia durante le fasi di ingresso e deflusso, che durante tutto lo svolgimento della manifestazione sportiva. I Destinatari sono altresì tenuti al rispetto delle regole, emanate dal G.O.S., riguardanti:

- L'eventuale incedibilità dei Titoli di Accesso allo Stadio "G. Zini"
- L'eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati.
- L'eventuale collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all'interno di un settore loro dedicato
- L'eventuale adozione di restrizioni per l'accesso agli impianti sportivi per i tifosi della U.S. CREMONESE e/o per i supporters ospiti.

Il Support Liason Officer

Allo scopo di assicurare un dialogo adeguato, diretto e costruttivo tra il Club e la tifoseria, fornendo a quest'ultima un punto di riferimento immediato, la U.S. CREMONESE ha nominato un proprio Support Liason Officer ("S.L.O."). I tifosi potranno confrontarsi con lo S.L.O. per eventuali problematiche, informazioni e iniziative connesse alla partecipazione alle competizioni sportive, scrivendo a slo@uscremonese.it

SISTEMA DI GRADIMENTO

Tutti i fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori che accedono a qualsiasi titolo negli impianti della Società Sportiva accettano, incondizionatamente, per adesione il presente "Sistema di Gradimento"

Il "Sistema di Gradimento" è un accordo per adesione (art.1341-1342 c.c.) che prevede la possibilità da parte della Società Sportiva di un recesso convenzionale unilaterale (art.1373 c.c.) in caso di violazione dei divieti, previsti sia nel Regolamento d'uso dello Stadio "G. Zini" e sia nel Codice di Condotta sopra esposto i quali disciplinano l'accesso e la permanenza negli impianti sportivi del Club.

La U.S. CREMONESE ha l'obbligo di porre in essere, in occasione dell'evento sportivo e/o durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione di pubblico, a suo insindacabile giudizio e nei limiti della normativa vigente, tutte le misure di **autotutela** ritenute necessarie al fine di garantire

la pubblica incolumità e il rispetto del presente Codice di Condotta e del Regolamento d'uso dello Stadio "G. Zini".

Le misure di autotutela saranno attivate dagli incaricati della Società (S.L.O., Delegato per la Gestione Evento, Vice Delegato Gestione Evento e Steward) nei casi in cui i fruitori/tifosi commettano reati e/o violazione del Codice di Condotta e/o del Regolamento d'uso dello Stadio" (prima, durante e dopo l'evento sportivo);

Sono rilevanti ai fini dell'accertamento e delle eventuali misure sanzionatorie tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute.

Tutti i dati personali e/o sensibili utilizzati alla Società ai fini del SISTEMA di GRADIMENTO verranno registrati, raccolti e trattati in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* tempo per tempo vigente

Accertamento delle violazioni

La Società, al fine di accertare la violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d'uso ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti, tra cui:

- le telecamere di sorveglianza;
- la percezione diretta del personale S.L.O., Delegato per la Gestione Evento, Vice Delegato Gestione Evento, Vice Delegato e Steward
- la percezione diretta del personale, a qualunque titolo, della U.S. CREMONESE S.p.A.;
- le informative della Polizia Giudiziaria;
- ogni altro elemento oggettivo.

Misure Sanzionatorie

La U.S. CREMONESE si impegna affinché i propri tifosi e, in generale, tutti coloro i quali intendano partecipare alle gare e alle manifestazioni sportive della Società possano fruire dello spettacolo calcistico in un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore. In quest'ottica, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 15 del 7 marzo 2018), la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d'uso dello Stadio "G. Zini" sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società.

La U.S. CREMONESE si riserva di esercitare in qualsiasi momento, anche congiuntamente e senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società, l'insindacabile diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie di autotutela:

- allontanamento dall'impianto sportivo anche in corso di gara;
- richiamo scritto;
- sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo dei Titoli di Accesso, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- rifiuto a contrarre, in relazione all'acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive;
- impossibilità di essere destinatario di cessione dei Titoli di Accesso.

La valutazione della gravità della condotta dei Destinatari è demandata alla Società, la quale terrà debito conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;
- della gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
- della commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti;
- di eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore nell'immediatezza della violazione.

Resta inteso che, anche in caso di applicazione nei confronti dei Destinatari di una delle predette misure sanzionatorie, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente, nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità. Inoltre, l'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento di "sospensione di gradimento" (interdittiva) non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

La comunicazione al "trasgressore" (tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori) della "sospensione del gradimento", da parte della società sportiva avverrà in forma scritta tramite Raccomandata AR/PEC (all'indirizzo mail o di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione dei Titoli di Accesso o in sede di identificazione degli Organi competenti) della Società U.S. CREMONESE S.p.A., entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall'individuazione dell'autore.

Nell'atto dell'erogazione della sanzione sarà onere della società indicare la possibilità di fare revisione e/o imporre impugnazione indicandone i modi e le tempistiche.

Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova. Il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato

Il richiamo avrà effetto immediato mentre l'interdittiva sarà in ogni modo attiva dalla partita e/o dall'evento successivo a quello contestato.

Tecnicamente la "sospensione del gradimento" si attiva tramite inserimento di un apposito *alert* (black list) del nominativo del tifoso per il periodo interdittivo deciso dalla Società che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* tempo per tempo vigente.

E' ammessa la cessione del titolo a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne e non sia specificatamente vietato per gli eventi in questione.

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della U.S. CREMONESE S.p.A., può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, la “sospensione del gradimento” è esercitata unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società per le gare da quest’ultima organizzate, con esclusione, di conseguenza, delle partite in trasferta.

Richiesta di riesame

I tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori colpiti dalle misure di autotutela attivate dalla Società Sportiva potranno, in via extragiudiziale, richiedere alla U.S. CREMONESE S.p.A. la rivalutazione della determinazione interdittiva assunta.

Questa richiesta andrà indirizzata in forma scritta tramite Raccomandata AR/PEC all’indirizzo della società sportiva nella persona e nella figura dello S.L.O. (Supporters Liaison Officer) inoltrando memoria scritta ed eventuale domanda di audizione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della determinazione interdittiva.

Nella sua richiesta di rivalutazione, il tifoso dovrà esporre fatti e motivi circostanziati della propria condotta contestata ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società Sportiva.

La U.S. CREMONESE S.p.A. dovrà convocare, in prima istanza, l’audizione entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della richiesta di rivalutazione. L’audizione si svolgerà nella sede della Società e avverrà dinanzi allo S.L.O. ed al Delegato alla Gestione Evento (o al Vice Delegato). Dell’audizione e del suo esito verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

La U.S. CREMONESE, se non sussistono altre forme interdittive di carattere amministrativo, potrà anche valutare, oltre a una revisione assoluta della determinazione, caso per caso, eventuali riduzioni delle misure applicate, a fronte di un impegno da parte del trasgressore a svolgere, in occasione di eventi o manifestazioni sportive, attività socialmente utili quali assistenza ai diversamente abili e anziani presenti presso l’impianto sportivo (attività svolta in collaborazione con il personale all’uopo incaricato).

Il procedimento di revisione sospende temporaneamente gli effetti della sanzione comminata.

Durata del Programma

L’adesione al presente Codice di Condotta e Sistema di Gradimento ha durata pari alla validità del Titolo d’accesso acquisito e/o ai termini di scadenza delle Carte di Fidelizzazione (Tessera del Tifoso – TdT – Supporter Card – Crema Card)

Recapiti Societari

U.S. CREMONESE S.p.A

Largo degli Sportivi, 18 – 26100 CREMONA

PEC: cremonese@legalmail.it

S.L.O.: slo@uscremonese.it

Telefono: 0372 – 43.40.16

**Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet ufficiale della Società
(www.uscremonese.it)**